

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 262/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Umberto Maiello, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO SIG. LO SCHIAVO ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELL'U.S. AVELLINO, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SALERNITANA CALCIO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3 C.G.S. – NOTA N. 4997/968PF08-09SP/BLP DEL 19.2.2010** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2010)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Lo Schiavo Antonio e per l'effetto annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA BARI/GENOA DEL 2.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 281 del 4.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa Cricket and Football Club di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 SEGUITO GARA TORINO/GALLIPOLI DEL 1.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 282 del 4.5.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Torino S.p.A. di Torino, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO CALC. MERINO RAMIREZ ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MERINO RAMIREZ ROBERTO SEGUITO GARA SALERNITANA/MANTOVA DELL'1.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 282 del 4.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Merino Ramirez Roberto.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ERNESTO TORREGROSSA SEGUITO GARA MANTOVA/UDINESE DELL'1.5.2010 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO G. FACCHETTI** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 279 del 3.5.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 14 maggio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete